

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

deliberazione n. 12215

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 febbraio 2012 alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34;

- visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165);
- visto lo Statuto dell'INFN;
- visto l'art. 26 dello Statuto dell'INFN, che prevede la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico presso il Centro Nazionale dell'INFN;
- visto, in particolare, il comma 2 del predetto articolo secondo cui "Le modalità di costituzione e di funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo";
- ritenuto di provvedere al riguardo;
- visto l'art. 12, comma 4, lett. i);
- su proposta formulata dalla Giunta Esecutiva dell'INFN;
- con voti n. 32 a favore;

d e l i b e r a

- 1) Di adottare l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente: " Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Tecnici Scientifici presso i Centri Nazionali dell'INFN".

**Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Tecnici Scientifici presso i
Centri Nazionali dell'INFN**

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

24 febbraio 2012

Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Tecnici Scientifici presso i

Centri Nazionali dell'INFN

Art. 1

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, dello Statuto dell'INFN presso ciascun Centro Nazionale dell'Istituto è costituito un Comitato Tecnico Scientifico del Centro Nazionale dell'INFN.

Art 2

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse, ha il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore del Centro Nazionale sullo sviluppo, la realizzazione e la gestione delle apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto allocate nel Centro, nonché sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori di pertinenza, nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

Art. 3

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un Presidente e da componenti, in numero tra cinque e dieci, scelti tra esperti del settore provenienti dalla comunità scientifica e tecnologica nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente ed i componenti il Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Istituto, d'intesa con il Direttore del Centro Nazionale.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce presso il Centro Nazionale almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente, sentito il Direttore del Centro Nazionale.
Il Direttore del Centro Nazionale assiste alle riunioni del Comitato ex - officio.
4. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, sentito il Direttore del Centro Nazionale, può invitare a partecipare alle riunioni, persone interne o esterne al Centro Nazionale.
5. Il Presidente ed i componenti il Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e di regola possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

Art. 4

1. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico trasmette al Presidente dell'Istituto una relazione sull'attività svolta dal Comitato Tecnico Scientifico nel corso del suo mandato.